

ALLEGATO “A”



**GIUNTA REGIONALE**

DIREZIONE Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

*SERVIZIO Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture. Servizio Civile – DL 27*

*Ufficio “Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale”*

**L.R. N. 46/2004**  
**PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI**  
**STRANIERI IMMIGRATI – ANNO 2010**  
**DISCIPLINARE**

## PREMESSA.

Il presente *Piano Regionale degli interventi a favore degli stranieri immigrati* per l'annualità 2010, nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1 della L.R. 13.12.2004, n. 46, "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati", e degli indirizzi affermati nel *Programma triennale degli interventi e delle attività a favore degli stranieri immigrati per il triennio 2008-2010*, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 114 del 30.09.2008, in continuità con i piani attuati nei primi due anni del triennio di riferimento del Programma 2008-2010, persegue gli obiettivi di seguito indicati attraverso interventi finanziati, per l'anno 2010, mediante le risorse iscritte con legge di bilancio regionale 2010 sul Capitolo 21626 (U.P.B. 13.01.010) denominato "Interventi a sostegno degli immigrati", che ammontano complessivamente a € 160.000,00.

## Art. 1 - FINALITÀ

Dai più recenti dati forniti dall'Osservatorio Sociale Regionale, riferiti all'anno 2008, si evince che gli immigrati extracomunitari residenti in tale data in Abruzzo, sono 69.641, di cui 36.781 femmine e 32.860 maschi. A seguito di confronto con i dati Istat 2007, con presenza di 59.740 stranieri immigrati, si registra un incremento pari al 15%.

L'incremento costante del numero di immigrati nella nostra regione acuisce la necessità di interventi il più possibile mirati e integrati, in grado di fronteggiare il complesso delle problematiche del fenomeno migratorio e nel contempo di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche disponibili.

In tale contesto il presente Piano si propone di consolidare e implementare i risultati conseguiti con i Piani precedenti, attraverso la promozione di condizioni di uguaglianza degli immigrati con i cittadini italiani nel godimento dei diritti fondamentali, della conoscenza della lingua e della cultura italiana, anche in funzione dell'inserimento scolastico e lavorativo, del mantenimento delle identità culturali degli immigrati, dello scambio interculturale, dell'associazionismo, della rappresentanza e della partecipazione.

## Art. 2 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

1. In applicazione degli indirizzi del *Programma triennale degli interventi a favore degli stranieri immigrati per il triennio 2008/2010*, le risorse disponibili per l'anno 2010 sul Capitolo 21626 (U.P.B. 13.01.010) denominato "Interventi a sostegno degli immigrati", che ammontano complessivamente a € 160.000,00, sono ripartite come segue:

- a) agli Enti di Ambito sociale: il 75 %, pari a € 120.000,00, ripartiti sulla base degli immigrati residenti e della superficie territoriale, riferiti ai dati Istat attualmente disponibili (aggiornamento al 31.12.2008 - Tabella 1 allegata);
- b) alle Province: il 15%, pari a € 24.000,00, di cui € 12.000,00, in parti uguali, per interventi annuali provinciali ed € 12.000,00, ripartiti sulla base della superficie territoriale e del numero degli immigrati residenti riferito ai dati ISTAT al 31.12.2008, per implementazione dei Centri Polivalenti Provinciali (Tabella 1 allegata);
- c) alle Associazioni degli Stranieri Immigrati e loro Federazioni: € 16.000,00, ad acquisizione delle istanze, assegnando risorse, in parti uguali, alle Associazioni e assegnando alle Federazioni un importo aggiuntivo pari al 50% del contributo assegnato a ogni Associazione.

2. Gli Enti di Ambito Sociale e le Province devono provvedere al cofinanziamento del progetto presentato, per un importo non inferiore al 10% del suo costo complessivo.

### Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Possono presentare istanza di richiesta di contributi regionali:
  - a) Gli Enti di Ambito Sociale (EAS) determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della Legge 328/2000;
  - b) le Province;
  - c) le Associazioni di stranieri immigrati e loro Federazioni, iscritte al Registro Regionale degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 23 della L.R. 46/2004.

### ART. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO E AZIONI PRIORITARIE

1. **Gli EAS**, in continuità con la precedente pianificazione triennale ed annuale, svilupperanno interventi rivolti alla generalità degli immigrati mediante azioni mirate a colmare il divario derivante dalla condizione di straniero, promuovendo politiche finalizzate all'integrazione culturale, economica e sociale. Ai fini del presente Piano, costituiscono azioni prioritarie degli EAS:
  - a) interventi di sostegno sociale ed economico diretto o indiretto a favore di studenti figli di stranieri immigrati, famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti in condizione di particolare difficoltà;
  - b) promozione di iniziative didattiche integrate per l'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri immigrati per favorire l'inserimento scolastico;
  - c) promozione di iniziative interculturali per agevolare la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso scolastico;
  - d) interventi volti a valorizzare l'identità culturale e mantenere i legami con le culture di origine anche attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;
  - e) promozione di percorsi integrati tra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità;
  - f) azioni dirette agli immigrati adulti, finalizzate a favorire l'apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della cultura italiana;
  - g) interventi di accoglienza e di sostegno dei minori immigrati non accompagnati;
  - h) realizzazione di progetti di interventi di protezione sociale nei confronti di persone vittime di situazioni di violenza e di grave sfruttamento;
  - i) promozione della rappresentanza e dell'associazionismo.
2. **Le Province**, ai fini del presente Piano, perseguono le seguenti azioni prioritarie:
  - A) Interventi annuali provinciali:
    - A1) implementazione di osservatori provinciali sull'immigrazione con funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale, comprensiva della pubblicazione di un dossier statistico annuale provinciale da redigere in collaborazione con i competenti Consigli Territoriali per l'Immigrazione;
    - A2) interventi di formazione, in raccordo con i competenti Uffici della Regione Abruzzo, di mediatori culturali che individuino e consolidino una

specifica professionalità necessaria per garantire, nelle strutture pubbliche e private, adeguate risposte al fabbisogno rilevato;

A3) percorsi formativi per Operatori dei servizi territoriali e sociali, sulle funzioni di comunicazione interculturale (come favorire l'accesso ai servizi dei cittadini stranieri).

B) Implementazione delle attività dei Centri polivalenti provinciali istituiti ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 13.12.2004, n. 46, per gli obiettivi prioritari di assicurare l'integrazione sociale e l'avviamento al lavoro di stranieri immigrati, nel rispetto della legislazione vigente, e di agevolare il rientro nei Paesi di provenienza degli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese. I relativi interventi devono essere autogestiti dalle Associazioni degli stranieri immigrati iscritte nel Registro Regionale di cui all'art. 23 della L.R. n. 46/2004.

3. **Le Associazioni e le loro Federazioni** iscritte nel Registro Regionale, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 46/2004, in continuità con le precedenti annualità, sono destinatarie di contributi regionali per interventi volti al sostegno e alla valorizzazione dell'Associazionismo degli immigrati, attraverso lo sviluppo delle attività associative ordinarie, nonché il mantenimento e il funzionamento della sede associativa.

#### Art. 5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DEGLI EAS E DELLE PROVINCE

1. Gli EAS e le Province approvano i Progetti esecutivi, comprensivi dei quadri economici e della prevista copertura finanziaria, e li trasmettono, corredati dagli atti deliberativi di approvazione e dal verbale della Conferenza dei Sindaci per gli EAS, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Servizio *“Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture. Servizio Civile”* – Ufficio *“Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale”* - Via Raffaello n. 137 – 65124 - Pescara, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita, attraverso l'Ente Poste, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Ai fini del computo del termine fa fede la data del timbro postale. Sulla busta deve essere indicato *“Piano Immigrazione 2010”*.
2. Gli atti deliberativi di approvazione del Progetto esecutivo devono contenere:
  - a) la dichiarazione di assunzione dell'impegno di spesa a carico dell'ente proponente a titolo di cofinanziamento degli interventi per almeno il 10% del costo complessivo del progetto;
  - b) la dichiarazione di impegno a realizzare gli interventi programmati entro 12 mesi dalla data di avvio delle attività trasmessa alla Regione a seguito della comunicazione da parte della competente struttura regionale di ammissione al contributo;
3. Il Progetto esecutivo deve contenere:
  - a) l'esatta denominazione dell'ente proponente;
  - b) il numero indicativo degli immigrati direttamente beneficiari degli interventi;
  - c) una sintetica analisi dei bisogni della popolazione locale immigrata, delle risorse e dei servizi esistenti;
  - d) la dettagliata descrizione dell'intervento/i da realizzare;

- e) l'indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere;
  - f) l'eventuale affidamento dell'attuazione degli interventi a soggetti esterni, comprese le Associazioni di Immigrati, purché iscritte nel Registro Nazionale di cui al D.P.R. 394/1999 o nel Registro regionale di cui alla L.R. 13.12.2004, n. 46;
  - g) la durata dell'intervento, che non può essere superiore a un anno;
  - h) il quadro economico, suddiviso per singole voci di spesa e la relativa copertura finanziaria, suddivisa in relazione al finanziamento regionale assegnato e al co-finanziamento dell'ente proponente.
  - i) l'indicazione del responsabile degli interventi all'interno dell'ente proponente.
4. Per quanto concerne i progetti da presentare in relazione ai contributi di cui all'art. 4, comma 2, lettera B, le Province devono porre in essere interventi ed attività che i Centri Polivalenti Provinciali devono attuare per dare applicazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 3 della L.R. 13.12.2004, n. 46.
5. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- a) spese per trasferimenti diretti agli immigrati, quali assegni di studio in favore degli studenti figli di stranieri immigrati ed erogazioni di sostegno economico diretto a famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti in condizioni di particolare difficoltà;
  - b) spese di progettazione, avvio o promozione delle iniziative fino ad un massimo dell' 8% del costo totale degli interventi;
  - c) spese di personale espressamente adibito per la realizzazione degli interventi;
  - d) spese per canoni di locazione, arredi, attrezzature, materiali, forniture esclusivamente destinati a servizi agli immigrati;
  - e) spese di trasporto e di residenzialità, se previste dalla specificità dell'intervento;
  - f) spese per la formazione degli operatori.
6. Al fine di poter fruire della eventuale ripartizione di economie di cui all'art. 7 comma 5, gli atti deliberativi di cui al comma 2 devono contenere la esplicita e preventiva dichiarazione di accettazione dell'eventuale integrazione del contributo risultante dalla suddetta ripartizione.

#### Art. 6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI IMMIGRATI E DELLE LORO FEDERAZIONI

1. Ai fini della concessione del contributo regionale i legali rappresentanti delle Associazioni degli Immigrati e delle loro Federazioni iscritte nel Registro Regionale, presentano apposita istanza alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Servizio “Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture. Servizio Civile” – Ufficio “Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale” - Via Raffaello n. 137 – 65124 - Pescara, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita attraverso l'Ente Poste, entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Ai fini del computo del termine fa fede la data del timbro postale. Sulla busta deve essere indicato “Piano Immigrazione 2010”.
2. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità al contributo, deve essere firmata dal legale rappresentante dell'Associazione o della Federazione, deve

essere corredata da una Relazione illustrativa degli interventi da realizzare con il contributo regionale, comprendente un Preventivo dettagliato delle spese che si intende effettuare e da una dichiarazione relativa alle modalità di accredito dei contributi, e deve contenere la dichiarazione di impegno a realizzare gli interventi entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione regionale di ammissione al contributo e di liquidazione dell'anticipo del 50 per cento.

3. Sono ammissibili al finanziamento regionale esclusivamente le seguenti voci di spesa
  - a) spese per la realizzazione di attività associative ordinarie;
  - b) spese per il funzionamento della sede associativa:
    - b1)spese assicurative, fiscali, postali;
    - b2)spese per forniture (luce, gas, acqua, servizi internet in abbonamento);
    - b3)spese per servizi (pulizia e manutenzione dei locali, consulenze contabili)
    - b4)spese per abbonamenti stampa, diffusione notiziari, acquisto libri e prodotti multimediali, inserzioni promozionali;
    - b5)spese per acquisto di attrezzature per i locali e per le attività, computer, cancelleria.

#### Art. 7 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'Ufficio "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" cura l'istruttoria delle istanze pervenute, verificando l'esistenza dei requisiti di ammissibilità.
2. Sono inammissibili alla procedura di concessione del contributo regionale:
  - a) le istanze inviate oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano sul BURA;
  - b) le istanze inviate in forma diversa dalla raccomandata con avviso di ricevimento spedita tramite l'Ente Poste;
  - c) le istanze delle Province e degli EAS non corredate dall'atto deliberativo di cui all'art. 5 comma 2 con le dichiarazioni ivi prescritte;
  - d) le istanze delle Province e degli EAS non corredate dal Progetto esecutivo di cui all'art. 5 comma 3;
  - e) le istanze presentate da Associazioni e loro Federazioni non iscritte nel Registro Regionale degli stranieri immigrati e loro Federazioni di cui alla l.r. 46/2004;
  - f) le istanze delle Associazioni e delle Federazioni di Immigrati prive della firma del legale rappresentante, o della Relazione illustrativa o del Preventivo di cui all'art. 6 comma 2, comprensive di tutte le dichiarazioni ivi prescritte;
3. Le istanze ammesse a valutazione sono esaminate da un Gruppo di Lavoro, costituito con atto del Dirigente del Servizio, il quale verifica:
  - a) che, relativamente alle istanze delle Province e degli EAS, i Progetti esecutivi siano conformi alle previsioni e agli indirizzi del presente Piano e il Quadro economico contenga previsioni di spesa conformi a quelle indicate nell'art. 5 comma 5;
  - b) che, relativamente alle istanze delle Associazioni e delle Federazioni di Immigrati, la Relazione illustrativa sia conforme alle disposizioni del presente Piano e il Preventivo di spesa non contenga previsioni di spesa diverse da quelle indicate nell'art. 6 comma 3.

4. Il verbale delle verifiche effettuate dal Gruppo di Lavoro, comprendente gli elenchi delle istanze ammesse al finanziamento e di quelle escluse dal medesimo è trasmesso al Responsabile dell'Ufficio "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" al fine della predisposizione dei successivi atti di concessione ed erogazione dei contributi, che saranno adottati con Determinazione dirigenziale.
5. Le eventuali economie risultanti dalla mancata presentazione o da inammissibilità o esclusione di istanze degli EAS o delle Province sono ripartite, con gli stessi criteri di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente tra gli EAS e le Province le cui istanze siano state ammesse al contributo e che abbiano espresso nelle medesime la preventiva accettazione della suddetta eventuale integrazione, e potranno essere utilizzate esclusivamente per incrementare le voci di spesa già preventivate nell'istanza ammessa al contributo, a pena di non riconoscimento delle medesime in sede di verifica della rendicontazione. A fronte dell'integrazione del contributo ai sensi del comma 1 non è dovuto ulteriore cofinanziamento da parte degli EAS e delle Province. L'integrazione dei contributi è disposta con la stessa determina dirigenziale di ammissione delle e di assegnazione dei contributi.

#### ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE E AGLI EAS E DISPOSIZIONI SULLA RENDICONTAZIONE

1. Il contributo regionale alle Province e agli EAS viene erogato, con le procedure descritte nel presente articolo, secondo le seguenti modalità:
  - a. Il 70 per cento ad avvenuta comunicazione del concreto avvio delle attività progettuali, inviata nei termini di cui al comma 3;
  - b. Il 30 per cento a conclusione degli interventi previsti nel Progetto esecutivo, a seguito di presentazione, entro i termini e con le modalità di cui al comma 6, della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione finale sulla attuazione degli interventi programmati, nonché della scheda finale del progetto.
2. Il Dirigente del Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile", con propria determina, provvede all'ammissione delle istanze e alla assegnazione dei contributi, comprensivi dell'eventuale integrazione di cui all'art. 7 comma 5.
3. L'ammissione dell'istanza e l'assegnazione del contributo sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento a ciascun EAS e a ciascuna Provincia, che dovranno successivamente inviare alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Servizio "Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture. Servizio Civile" – Ufficio "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" - Via Raffaello n. 137 – 65124 - Pescara, dichiarazione formale sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, da cui risulti la data dell'avvenuto avvio delle attività programmate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita esclusivamente tramite Ente Poste, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione di ammissione dell'istanza e concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo; fa fede al riguardo la data del timbro postale di spedizione.
4. Gli interventi devono essere attuati e le spese preventivate devono essere effettuate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di avvio concreto delle attività, indicata nella dichiarazione di cui al comma 3.

5. Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuto avvio delle attività entro i termini di cui al comma 3, Il Dirigente del Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile”, con propria determina, provvede alla liquidazione del 70% del contributo assegnato.
6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla conclusione del progetto e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, gli EAS e le Province trasmettono alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Servizio “Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture. Servizio Civile” – Ufficio “Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale” - Via Raffaello n. 137 – 65124 - Pescara:
  - a. la rendicontazione relativa all'utilizzo dei contributi assegnati, approvata con provvedimento formale adottato dall'organo deliberante dell'EAS o della Provincia, la quale deve riportare in modo dettagliato le varie spese sostenute, in riferimento a quelle evidenziate nel quadro economico del Progetto;
  - b. una dettagliata relazione finale sulla attuazione degli interventi programmati;
  - c. la scheda finale del progetto, compilata sul modello che sarà fornito mediante posta elettronica dal Responsabile dell'Ufficio “Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale”.
7. Verificata la conformità del rendiconto, della relazione finale e della scheda finale al Progetto esecutivo e al quadro economico, nonché alle disposizioni del presente Piano, con determina dirigenziale è liquidato il saldo, pari al restante 30 per cento del contributo regionale complessivo.

#### ART. 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEGLI IMMIGRATI E DISPOSIZIONI SULLA RENDICONTAZIONE

1. Il contributo regionale alle Associazioni degli Immigrati e loro Federazioni viene erogato, con le procedure descritte nel presente articolo, secondo le seguenti modalità:
  - a. Il 50 per cento, a titolo di acconto, è liquidato con la determina dirigenziale di cui al comma 2;
  - b. Il 50 per cento, a titolo di saldo, è liquidato a conclusione degli interventi entro i termini prescritti, a seguito della positiva verifica della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione finale sulla attuazione degli interventi programmati.
2. Il Dirigente del Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile”, con propria determina, provvede all'ammissione delle istanze e alla assegnazione del contributo, disponendo contestualmente la liquidazione del 50 per cento del medesimo alla Associazione o Federazione richiedente.
3. Il dispositivo della determinazione di cui al comma 2 è comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento a ciascuna Associazione e Federazione, le quali dovranno attuare le attività previste ed effettuare le spese preventivate nella Relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione medesima.

4. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine di 12 mesi di cui al comma 3, le Associazioni e le Federazioni trasmettono alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Servizio “Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture. Servizio Civile” – Ufficio “Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale” - Via Raffaello n. 137 – 65124 – Pescara, apposita rendicontazione, effettuata mediante presentazione di :
  - a) una relazione finale sull’impiego del contributo assegnato e delle iniziative realizzate, con relativo rendiconto, con riferimento dettagliato alla Relazione illustrativa e alle voci di spesa indicate nel Preventivo;
  - b) i giustificativi di spesa, costituiti da copia, autenticata anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, delle ricevute fiscali e/o fatture, con l’indicazione dell’avvenuta quietanza di pagamento, intestate all’Associazione.
5. Verificata la conformità della documentazione di cui al comma 4 alla Relazione illustrativa, al Preventivo e alle disposizioni del presente provvedimento, con determina dirigenziale è liquidato il saldo, pari al restante 50 per cento del contributo regionale.

#### ART. 10 – RESTITUZIONE, REVOCA E RECUPERO DEI CONTRIBUTI

1. Il saldo di cui all’art. 8, comma 7, e all’art. 9, comma 5, non è erogato e il contributo regionale è revocato in caso di mancato invio della rendicontazione e della relazione finale entro i termini perentori previsti dall’art. 8, comma 6, e dall’art. 9, comma 4; tali termini sono prorogabili, su richiesta dei soggetti interessati e per comprovati motivi, di ulteriori sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali si darà luogo alla revoca del finanziamento.
2. In caso di rendicontazione di voci di spesa effettuate in violazione del presente provvedimento si procederà al recupero delle somme erogate e irregolarmente utilizzate.
3. In caso di rendicontazione incompleta, eventuali somme erogate e non utilizzate devono essere restituite alla Regione Abruzzo mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla Regione Abruzzo, c/ CARISPAQ - Cassa Risparmio Provincia di L’Aquila S.P.A.- 67100 – L’AQUILA – IBAN: IT78 0060400360000000040300, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” – Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile”, Ufficio “ Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale” - Via Raffaello, 137 – 65124 Pescara. Nel caso in cui la suddetta restituzione non abbia luogo entro 60 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione saranno avviate le procedure di recupero.

Allegato: Tabella 1